

Fonte:www.insic.it

**Cass. sez. I civ. 1.9.06 (ud. 12.6.06) n. 18953, Pareschi c. Comune di Jesolo
Inquinamento acustico – regolamento comunale – disposizioni per la tutela della
tranquillità pubblica e privata – legittimità – violazione – illecito amministrativo.
(rif. norm.: artt.3-6-10 L. n. 447/95; art. 659 cod. pen.; DPCM 1.3.91)**

I comuni non possono disapplicare le disposizioni della legge quadro statale (legge 26 ottobre 1995 n. 447) introducendo, fuori dei casi espressamente consentiti, valori limite di emissione o di immissione di rumori diversi e comunque inferiori da quelli risultanti dai decreti emanati in base alla predetta legge, ma possono adottare una più specifica regolamentazione dell'emissione o dell'immissione dei rumori nel loro territorio la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge statale, prenda in considerazione non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, ma i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica o privata. Conseguentemente, la violazione delle disposizioni in questo senso dettate dai comuni rileva quale illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95.

Il comune aveva emesso un'ordinanza di ingiunzione per violazione del regolamento di polizia urbana, con riferimento ad un esercizio di intrattenimento e svago i cui diffusori acustici, abbinati a due maxi schermi, funzionavano ad un volume tale che la musica da essi diffusa recava disturbo e molestia alle abitazioni vicine. La sentenza ha opportunamente distinto la rilevanza giuridica del superamento dei valori limite di emissione o immissione (che rileva come illecito amministrativo ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge quadro n. 447/95) da quella propria delle condotte che abbiano recato, a prescindere da detto superamento, un concreto disturbo alle persone; tali condotte, qualora si pongano, come nella specie, in violazione di specifiche disposizioni comunali, integrano l'illecito amministrativo di cui al secondo comma del medesimo art. 10. La sentenza non chiarisce peraltro quale sia, in quest'ultimo caso, il rapporto tra la violazione della disposizione comunale e la violazione del primo comma dell'art. 659 del codice penale, che punisce chi provochi rumori tali da disturbare le occupazioni e il riposo delle persone; appare preferibile ritenere che le due disposizioni concorrano. Va segnalato che nel caso di specie la sussistenza di una situazione di concreto disturbo è stata accertata sulla base delle dichiarazioni dei vigili urbani, senza che fosse necessaria, stante la ricordata irrilevanza dell'accertamento circa l'eventuale superamento dei valori limite, alcuna indagine tecnica.